

Testo unico della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008: ultima versione

Con la presente si segnala che l'ultima versione del testo unico ambientale, con gli aggiornamenti scaturiti durante il periodo pandemico, è consultabile sul [sito ministeriale](#) e risale a novembre 2020.

Nelle prime pagine sono indicate le poche modifiche che hanno riguardato alcuni aspetti correlati all'epidemia da Sars-Cov-2, con riscontro soprattutto negli allegati. Si veda in proposito pagina 5.

Il nuovo comma 6 dell'art. 242 prevede che il medico competente segnali, ove ne ricorrano le condizioni, la necessità che la **sorveglianza sanitaria prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione**, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.

Nell'allegato XLVI Elenco degli agenti biologici classificati è inserita la voce '**Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2** (Sars-Cov-2) [...].

Come noto alle figure coinvolte, il testo è comodo da consultare perché è completo di link che permettono di raggiungere rapidamente i richiami ad articoli e commi o interpelli richiamati nel testo stesso.

(SN/bd)

Promozione acquisto defibrillatori per le associate

Confapi rilancia per i propri associati l'acquisto in promozione di un defibrillatore; oltre al dispositivo, la promozione comprende la formazione di 4 persone all'uso.

Nella scheda che si allega ci sono molti dettagli e le modalità per accedere alla promozione.

L'acquisto è incentivato anche da Inail che ha inserito l'acquisto del defibrillatore nell'Ot23 come una delle misure che permettono di ottenere lo sconto Inail (oscillazione per prevenzione). Al punto F2 del modulo Ot23 quest'anno ad esempio sono assegnati 40 punti su 100 necessari per ottenere lo sconto.

Inoltre, vi ricordiamo che tutte le imprese metalmeccaniche regolarmente iscritte all'Ente Bilaterale Metalmeccanici ([Ebm](#)) hanno la possibilità di richiedere un contributo pari al 50% del costo fino ad un massimo di 800 euro (iva esclusa), per l'acquisto di un defibrillatore. È previsto inoltre un contributo di 100 euro per almeno 6 ore di formazione sull'utilizzo dell'apparecchiatura stessa per ciascun lavoratore (fino a un massimo di due addetti). La richiesta va presentata entro e non oltre sei mesi dall'acquisto dell'apparecchio di defibrillazione, accedendo alla propria area riservata nella [Nuova Piattaforma Ebm](#).

(SN/bd)

[2727_N.L._07_-_Defibrillatori_allegato_Confapi.pdf](#)
[Download](#)

Andrea Beri intervistato da Le Proposte

Da questa settimana iniziamo a ospitare interviste e approfondimenti del **blog Le Proposte**, una nuova realtà nata sul web dall'incontro di imprenditori lombardi e piemontesi, impegnati nell'ambito sociale, che ha come scopo quello di "parlare in modo libero e riflessivo, svincolati dai ruoli che ci impegnano, ma forti delle nostre esperienze. E' un posto e un modo per un confronto libero e creativo aperto a punti di vista e linguaggi diversi".

Tra i fondatori e collaboratori del blog Le Proposte c'è **Cristina Conca**, vice presidente della nostra associata Larius Società Cooperativa Sociale, che nel consiglio Api rappresenta il terzo settore

In questa prima intervista, che potete leggere [cliccando qui](#), parla il nostro consigliere **Andrea Beri** titolare della Ita.

Scambi commerciali con l'Irlanda del Nord da rilevare nei modelli Intra

A partire dal 2021, a seguito della Brexit, le cessioni e gli acquisti di beni con luogo di partenza in Italia e luogo di arrivo nel Regno Unito e viceversa non hanno più natura di

operazione intracomunitaria, ma si qualificano come operazioni di importazione o esportazione.

Tuttavia, l'Accordo di recesso garantisce una sorta di continuità territoriale unionale all'Irlanda del Nord, in considerazione della quale il predetto territorio resta soggetto alla normativa Ue per le cessioni di beni.

L'Irlanda del Nord è, invece, considerata Paese terzo, ai fini IVA, con riferimento alle prestazioni di servizi.

In applicazione dei principi sopra enunciati, le operazioni aventi a oggetto beni spediti o trasportati:

- dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro della Ue e viceversa hanno natura di operazione intra-Ue;
- dall'Irlanda del Nord a un Paese terzo e viceversa hanno natura di operazione di esportazione o importazione, come risulta, per maggiore sintesi, anche dalla tabella riportata in calce all'articolo.

A livello operativo sono, dunque, necessarie alcune considerazioni.

In primo luogo, dovrebbe rimanere immutato l'obbligo di verifica, da parte del cedente nazionale, dello status di soggetto passivo Ue del cessionario, controllando la presenza del numero di identificazione IVA nell'archivio VIES di cui all'art. 17, par. 1, lett. a) del Regolamento Ue n. 904/2010.

Inoltre, pur in assenza di conferme ufficiali sul punto, il regime di non imponibilità della cessione intra-Ue dovrebbe essere riconosciuto dietro prova fornita ai sensi dell'art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011 e dei relativi chiarimenti contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2020.

In materia, la direttiva 20 novembre 2020 n. 1756 ha, quindi, stabilito in termini procedurali le modalità di identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord. Di norma, i prefissi dei numeri di identificazione IVA negli Stati membri sono basati sul codice ISO 3166 – alfa 2 – con il quale può essere identificato lo Stato da cui il predetto numero è attribuito. L'Irlanda del Nord non ha, tuttavia, un codice specifico nell'ambito di detto sistema: in tale evenienza, lo stesso ISO prevede la possibilità di usare codici "X".

La direttiva n. 1756/2020 ha stabilito che per i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell'Irlanda del Nord:

- oltre al numero di partita IVA eventualmente attribuito dal Regno Unito;
- sia utilizzato un numero di partita IVA valido ai fini delle transazioni Ue, con prefisso "XI" e codice ISA 3166 – alfa.

Con la determinazione del 15 febbraio 2021 n. 46832, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha provveduto a recepire le novità della direttiva n. 1756/2020, modificando le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, affinché i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell'Irlanda del Nord siano caratterizzati dal prefisso "XI". Le novità hanno effetto a decorrere dalla presentazione dei modelli INTRASTAT riferiti a periodi successivi al 1° gennaio 2021. Pertanto, i nuovi codici sono operativi a partire dai modelli relativi a gennaio 2021, da presentarsi entro il 25 febbraio 2021.

Luogo di partenza	Luogo di arrivo	Natura dell'operazione
Regno Unito	Stato membro Ue	Importazione (per lo Stato membro Ue)
Stato membro Ue	Regno Unito	Esportazione (per lo Stato membro Ue)
Regno Unito	Irlanda del Nord	Importazione (per l'Irlanda del Nord)
Irlanda del Nord	Regno Unito	Esportazione (per l'Irlanda del Nord)
Irlanda del Nord	Stato membro Ue	Operazione intra-Ue
Stato membro Ue	Irlanda del Nord	Operazione intra-Ue
Paese terzo	Irlanda del Nord	Importazione (per l'Irlanda del Nord)

Irlanda del Nord	Paese terzo	Esportazione (per l'Irlanda del Nord)
------------------	-------------	---------------------------------------

(Mf/ms)

FedEx – Tnt: nuove regole per spedire nel Regno Unito

Per quanto riguarda le spedizioni, Api Lecco Sondrio si affida al partner TNT/FedEx con il quale ha in essere una convenzione di cui le associate possono usufruire.

Da inizio 2021, con l'entrata in vigore della Brexit, sono cambiati alcuni parametri e FedEx informa i propri clienti riguardo i rapporti con la Gran Bretagna nei seguenti termini: "Grazie alle misure preventive che abbiamo attuato in preparazione a questo momento e alla collaborazione dei nostri clienti, siamo riusciti a mantenere invariati i nostri livelli di servizio, capillarità e competenza in tutto il nostro network. Tuttavia, ora che i nuovi regolamenti stanno entrando nella fase applicativa e i vari organismi preposti stanno fornendo maggiori informazioni, ci sembra utile chiarire alcuni aspetti e rispondere ad alcune delle domande più frequenti da parte dei nostri clienti.

Spedire verso il Regno Unito nel 2021 con FedEx

Il nostro Toolkit 2021 – comprensivo di guide, domande frequenti e link alle informazioni ufficiali più recenti – viene aggiornato regolarmente per aiutare a spedire senza intoppi nel 2021 e oltre.

Di seguito alcuni degli argomenti principali:

- **Irlanda del Nord** – Abbiamo redatto una guida dedicata agli [scambi commerciali con l'Irlanda del Nord](#) che illustra tutte le normative utili da conoscere
- **Accordo commerciale preferenziale e tariffe zero** – Scopri come evitare l'applicazione di dazi su alcune merci con la nostra [checklist 2021](#) e le nostre [domande frequenti](#)
- **IVA sull'import per le spedizioni di valore inferiore a 135 £** – Tutte le ultime modifiche relative all'applicazione dell'IVA sulle merci in import nel Regno Unito. I dettagli completi sono approfonditi nella nostra [guida sull'IVA](#)
- **Prodotti sanitari/fitosanitari** – Nel nostro network, le spedizioni di origine animale o vegetale possono circolare unicamente attraverso i nostri servizi aerei Express. Scopri di più sui regolamenti previsti grazie alle nostre [domande frequenti](#)
- **Pallet e imballaggi in legno** – Tutti i pallet, le casse e le confezioni in legno utilizzate per le spedizioni tra Regno Unito e Unione europea devono essere certificate e conformi con l'ISPM15. Rimandiamo alle informazioni fornite dal [Governo del Regno Unito](#) e dall'[Unione europea](#) per maggiori dettagli.

Ricordiamo che per **tutte** le spedizioni tra Unione europea e Regno Unito occorre compilare la documentazione doganale **in lingua inglese**. Ciò riguarda anche la fattura commerciale, che deve riportare i numeri EORI, la descrizione delle merci, il codice o i codici armonizzati (HS), il valore delle merci, il paese/territorio di origine, gli Incoterms eventualmente applicabili, nonché le informazioni di contatto e gli indirizzi del mittente e del destinatario.

Scopri il Toolkit 2021 [cliccando qui](#).

(MS/ms)

Enti: ora si possono trasmettere i dati per le erogazioni liberali

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021 è stato pubblicato il [decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 3 febbraio](#) scorso con il quale viene disposto l'obbligo, per determinate tipologie di enti, di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le erogazioni liberali ricevute nell'anno precedente.

L'adempimento è legato alla necessità, per l'Agenzia delle Entrate, di predisporre la dichiarazione precompilata e non rappresenta una novità assoluta.

Come si ricorderà, infatti, con il D.M. 30.01.2018 era stato disposto, in via sperimentale, l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente attraverso sistemi di pagamento tracciabili da persone fisiche in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e di ulteriori associazioni al fine di consentire l'inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata. Il provvedimento aveva inizialmente fissato al 28 febbraio dell'anno successivo la scadenza per l'invio dei dati.

Per gli anni 2017, 2018 e 2019 l'adempimento è stato previsto in via facoltativa.

Conclusa la prima fase sperimentale, l'ultimo comma dell'[articolo 1 D.M. 30.01.2018](#) rimandava ad un eventuale specifico decreto il compito, una volta verificati i risultati ottenuti, di individuare i termini e le modalità di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.

Il decreto qui in commento costituisce quindi la "riedizione" del precedente adempimento, *"considerato – come si legge nel provvedimento – che le erogazioni liberali sono tra gli oneri detraibili e deducibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi"*.

Proprio in considerazione del fatto che l'Agenzia delle Entrate ha la necessità di ricevere gli elementi per la predisposizione della dichiarazione precompilata è fissata una scadenza per la trasmissione dei dati molto ravvicinata e allineata a quella degli altri invii (come ad esempio, per le Certificazioni Uniche).

L'adempimento va quindi assolto entro il prossimo 16 marzo.

Attenzione, però: come già previsto dal precedente provvedimento, anche in questo caso è disposto che, per i dati relativi al 2020, l'invio è facoltativo.

L'adempimento diventerà obbligatorio solo dal prossimo anno, a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2021.

Vediamo quindi quali sono i soggetti interessati all'invio dei dati delle erogazioni liberali ricevute.

Si tratta di:

- Onlus di cui all'[articolo 10, commi 1, 8 e 9, D.Lgs. 460/1997](#) (tra cui rientrano anche le organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991);
- associazioni di promozione sociale di cui all'[articolo 7 L. 383/2000](#);
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Il mancato riferimento esplicito alle organizzazioni di volontariato sembra frutto di un semplice refuso perché, in riferimento alle erogazioni liberali, il regime di agevolazione fiscale è analogo a quello degli altri "enti del Terzo Settore".

A maggior riprova, l'ultima parte del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento ricorda che, ai richiamati soggetti si applicano, in via transitoria e in attesa che pervenga il via libera comunitario alla Riforma, le agevolazioni in termini di erogazioni liberali previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

I dati da comunicare sono quelli relativi alle erogazioni

liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite dalle persone fisiche nel 2020, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

Si deve trattare esclusivamente di erogazioni effettuate con modalità tracciabili, ossia con versamento bancario o postale o sistemi di pagamento analoghi.

A decorrere dal 2020, infatti, la detrazione ai fini Irpef compete solo se il versamento è effettuato con le predette modalità (cfr. da ultimo, [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16.10.2020](#)).

Come anticipato, in futuro l'adempimento diventerà obbligatorio.

Nello specifico, i sopra richiamati soggetti dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e degli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del donante:

- a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2021, se dal bilancio di esercizio dell'ente, approvato nell'anno di imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro;
- a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2022, se dal bilancio di esercizio dell'ente, approvato nell'anno di imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.00,00 euro.

In tutti i casi devono essere comunicati anche le erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata.

Nelle richiamate comunicazioni vanno indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.

Si attende ora l'implementazione del *software* di trasmissione dei dati che verosimilmente verrà impostato sulla falsariga di quanto già predisposto per gli anni precedenti.

Da lunedì 1 marzo 2021 non sarà più possibile richiedere le credenziali Fisconline per i privati

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, in applicazione di quanto previsto dal c.d. "Decreto Semplificazioni", a decorrere dall'1.3.2021 non saranno più rilasciate nuove credenziali Fisconline alle persone fisiche "private" per l'accesso ai servizi online della stessa.

Le possibili modalità di identificazione e autenticazione per l'accesso ai predetti servizi dell'Agenzia risultano pertanto essere, alternativamente, SPID, CIE o CNS.

Le credenziali attualmente in uso potranno essere ancora utilizzate fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30.9.2021.

Nulla cambia per professionisti e imprese che potranno continuare a richiedere il rilascio di credenziali Entratel / Fisconline / Sister anche dopo l'1.3.2021 e fino alla data che sarà stabilita con un apposito Decreto attuativo.

Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi della Pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo utilizzo del diritto all'uso delle tecnologie digitali, con l'[art. 24, DL n. 76/2020](#), c.d. "Decreto Semplificazioni", è stato modificato il [D.Lgs. n. 82/2005](#), c.d. "[Codice dell'amministrazione digitale](#)", prevedendo:

- l'utilizzo, a decorrere dal 28.2.2021, delle identità digitali / carta d'identità elettronica da parte delle Pubbliche amministrazioni per l'identificazione dei cittadini per l'accesso ai propri servizi in rete;

- l'utilizzo dei servizi della Pubblica amministrazione in rete tramite applicazione su dispositivi mobili (applicazione IO);
- il divieto, a decorrere dalla predetta data, di rilasciare / rinnovare credenziali per l'identificazione / accesso ai servizi in rete diverse da SPID / Carta d'Identità Elettronica / Carta Nazionale dei Servizi.

Ora, in attuazione di tale previsione, con il Comunicato stampa 16.2.2021 l'Agenzia delle Entrate evidenzia che

A decorrere dall'1.3.2021

non saranno più rilasciate nuove credenziali Fisconline ai cittadini, ossia alle persone fisiche "private".

Nulla cambia per professionisti e imprese che potranno continuare a richiedere il rilascio di credenziali Entratel / Fisconline / Sister anche dopo l'1.3.2021 e fino alla data che sarà stabilita con un apposito Decreto attuativo.

Conseguentemente, le persone fisiche "private" che non possiedono al 28.2.2021 credenziali attive per l'accesso ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate, dovranno dotarsi di uno dei nuovi sistemi di accesso ai servizi online della Pubblica amministrazione, ossia:

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

I soggetti in possesso di credenziali Fisconline attive potranno continuare ad utilizzarle per accedere ai servizi dell'Agenzia fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 30.9.2021.

In merito si rammenta che, in attuazione della predetta digitalizzazione della Pubblica amministrazione:

- anche l'INPS, a partire dall'1.10.2020, non rilascia più nuovi PIN INPS come credenziali d'accesso ai propri servizi online, ferma restando la validità dei PIN già in uso fino a data da definirsi. Il rilascio del PIN dispositivo è mantenuto soltanto per gli utenti che non possono accedere alle credenziali SPID (minorenni, soggetti stranieri in possesso di un documento

d'identità non riconosciuto dal sistema SPID, persone soggette a tutela / cautela / amministrazione di sostegno) ed unicamente per i servizi a loro dedicati ([Informativa SEAC 3.9.2020, n. 246](#));

- il 13.1.2021 l'Agenzia delle Entrate ha attivato l'accesso all'area riservata del proprio sito Internet ed ai servizi telematici per gli utenti la cui identità digitale è autenticata tramite la Carta d'Identità Elettronica – CIE ([Informativa SEAC 18.1.2021, n. 16](#));
 - il [DPCM 24.10.2014](#) ha definito le caratteristiche del sistema SPID e i tempi / modalità di adozione dello stesso da parte di Pubbliche amministrazioni e imprese. In particolare, si evidenzia che:
 - l'identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) rilasciate all'utente che permettono l'accesso ai servizi online della generalità delle Pubbliche amministrazioni;
 - per ottenere tali credenziali è necessario:
 - disporre di un documento di riconoscimento, della tessera sanitaria con codice fiscale, di un indirizzo e-mail e di un numero telefonico;
 - registrarsi presso uno dei 9 gestori di identità digitale (Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa, Lepida), con le modalità dagli stessi fissate (MF/ms)
-

Credito imposta sui beni strumentali: risponde l'esperto

Dopo la prima parte del webinar “Novità fiscali 2021”, tenutosi il 18 febbraio scorso, ci sono arrivate alcune vostre domande di chiarimenti. Il relatore Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas Associati di Lecco risponde.

Argomento: Credito di imposta investimenti in beni strumentali

Tenuto conto che siamo una società che fattura meno di 5.000.000 di euro, vogliamo acquistare un bene strumentale 4.0 del valore di 160.000 euro avvalendoci del leasing (durata 5 anni) si chiede:

- a. La dicitura del riferimento alla legge 178/2020 comma da 1054 a 1058 deve comparire sia sul contratto di locazione che sulle fatture di canone?
- b. Supponendo di firmare il verbale di collaudo a giugno '21 ed iniziando a pagare il primo canone a luglio, si può già detrarre, dal mese di agosto, il credito di 80.000 euro sull'F24 (anche se il leasing avrà termine nel 2026)?
- c. Il credito di 80.000 euro è utilizzabile entro l'anno successivo (2022)?

Risposta

Per quanto richiesto al **punto a)** l'art. 1 co. 1062 della L. 30.12.2020 n. 178, stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. Si ritiene pertanto che anche nel contratto di locazione finanziaria andrebbero riportati questi riferimenti. Al riguardo si ricorda che con le risposte a interpello 5.10.2020 n. 438 e 439 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina in sede di

controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione, nel contempo la stessa Agenzia ha fornito l'indicazione in merito alle modalità di regolarizzazione, in particolare, nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale di ogni fattura sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta dicitura indelebile, oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso.

Punto **b)**, dando per avvenuta l'interconnessione del bene in oggetto in sede di collaudo (giugno 2021) e redatta dal legale rappresentante la dichiarazione resa ai sensi del Dpr 28.12.2000 n. 445 (si consiglia comunque la perizia di un tecnico), è possibile portare in compensazione la prima di 3 quote annuali (nell'esempio prospettato 26.666,67 euro) in quanto l'utilizzo dell'agevolazione in un'unica quota è prevista per i beni non 4.0.

Punto **c)**, le ulteriori quote di 26.666,67 si potranno quindi, per quanto già indicato al precedente punto, utilizzare negli esercizi 2022 e 2023.

Per rispondere invece all'eventuale utilizzo parziale del credito d'imposta si ricorda che il meccanismo di fruizione del credito d'imposta **in *n* quote costanti annuali è dunque in continuità con la previgente disciplina dell'[articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019](#)** (c.d. Legge di Bilancio 2020) in relazione alla quale la questione circa la sorte di eventuali quote o frazioni di esse non compensate nell'anno di competenza era già ampiamente emersa e restava **pendente**.

Il caso prospettato nel quesito sottoposto dall'Agenzia delle entrate è il seguente:

Credito per investimenti in beni strumentali = euro 900

Quote annuali = 300 euro cadauna

Periodo di fruizione = 2021/2023

Quota compensata nel 2021 = 250 euro

Quota compensabile nel 2022 = 300 euro (quota annuale 2022) + 50 euro (quota residua 2021)

Quota compensabile nel 2023= 300 euro.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato l'impostazione sopra descritta, con **compensazione nel 2022, in aggiunta alla quota ordinaria di credito spettante nell'anno, della quota residua 2021 inutilizzata nell'anno per incapienza di debiti erariali e contributivi.**

La quota annuale pari a 1/3 del credito d'imposta maturato costituisce infatti **il limite massimo di fruibilità del credito; pertanto l'ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi** secondo le ordinarie modalità di fruizione del credito.

Argomento: Credito di imposta investimenti in beni strumentali

1. in caso di acquisto di beni strumentali ordinari con possibilità di richiesta di credito d'imposta per cui è già stata ricevuta la fattura senza dicitura, abbiamo recepito la possibilità di integrazione manuale della dicitura "bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, commi 1054-1058, l. 178/2020" ma non compreso se può essere fatta internamente oppure va timbrata e siglata dal fornitore del bene.
2. La compensazione del credito in F24 può comprendere tutte la voci erario? Quindi è possibile compensarlo con ad es. con IVA?

Risposta

Punto 1) può essere fatta anche dal ricevente la fattura come indicato nella risposta al punto precedente.

Punto 2) il credito d'imposta è compensabile con quanto a debito in F24, anche con l'IVA come nel quesito posto.(MF/ms)

Prima parte del webinar “Novità fiscali 2021”: slide e video

Si allegano le **slide** utilizzate da Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas Commercialisti Associati di Lecco durante il webinar **“Agevolazioni fiscali e crediti d'imposta”** tenutosi giovedì 18 febbraio 2021.

[Cliccando su questo link](#) è, invece, possibile vedere la registrazione per intero del webinar.

(SG/sg)

[2709_Webinar_Lecco_18.2.2021.pdf](#)
[Download](#)

Nuovo decreto “End of Waste” per carta e cartone

Entra in vigore il 24 febbraio l'atteso decreto Eow (End of Waste) per i rifiuti di carta e cartone, ovvero il Dm 22 settembre 2020, n. 188 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) pubblicato in Gu n.33 il 9 febbraio 2021

Il nuovo decreto che si allega ha la finalità di stabilire i “criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n.

152”.

Il decreto indica questi criteri basandosi “esclusivamente” sulle disposizioni della norma Uni en 643 (scaricabile dal [Sito Uni](#)).

La carta e cartone recuperati sono poi utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

Inoltre si specifica che “il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma Uni En 9001” e ha tempo 180 giorni (dal 24 febbraio 2021) per presentare all’autorità competente un “aggiornamento della comunicazione ex art. 216 Tua” che è la comunicazione per attività di recupero in procedura semplificata.

(SN/bd)

[2700_N.L._06_-_Eow_Carta_e_Cartone_Decreto_22_09_2020.pdf](#)
[Download](#)